

## Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali

Terza conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope  
Genova 28-30 Novembre 2000

---

**Materiale:** Intervento sessione di lavoro: Le sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del D.P.R. 309 del 1990: bilancio e proposte di modifica.

**Relatore:** Marisa Zotta, Prefetto di Rieti.

**Titolo intervento:** Le sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90: Bilancio e proposte di modifica.

**File:** i\_63\_zotta.pdf

**N.B.** Quanto riportato nel presente documento è di responsabilità dell'autore. Esso è destinato esclusivamente a stimolare il dibattito e non rappresenta in alcuna maniera prese di posizione del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'Art. 75 DEL D.P.R. 309/90: BILANCIO E PROPOSTE DI MODIFICA

L'art. 75 di cui ci occupiamo in questa sessione di lavoro sancisce il principio di illiceità della detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale ed attribuisce ai Prefetti la competenza di avviare un procedimento amministrativo a carico di coloro che vengono segnalati dalle Forze dell'Ordine per possesso di dette sostanze.

Tale procedimento, pur definendosi all'interno di un sistema sanzionatorio, tende a realizzare un'ampia azione dissuasiva rispetto all'uso degli stupefacenti, ad evitare ogni forma di criminalizzazione della tossicodipendenza, e ad indirizzare il più possibile verso interventi di recupero.

Per dare concretezza alla discussione è utile analizzare qualche cifra:

Persone segnalate alle Prefetture per possesso di droghe per uso personale:	243.169
Fasce di età dei segnalati:	79% tra i 18 e 30 anni 7% minorenni età media 23 anni netta preponderanza dei maschi sulle femmine (8 su 10)
Esito dei colloqui dal 1995 al 1999:	48% formale invito a non far più uso di sostanze 27.9% invio al Ser.T. per un programma terapeutico 17% sanzione di cui: 32% per mancata presentazione al colloquio 68% per rifiuto invio al Ser.T.
Tipologia delle sostanze sequestrate:	65% leggere 33% pesanti 2% leggere + pesanti
Trend dei sequestri dal 1994 al 1999:	diminuzione progressiva delle sostanze pesanti aumento progressivo delle sostanze leggere
Incidenti stradali causati da conducenti in stato di alterazione da stupefacenti dal 1995 al 1999:	1004

Il momento fondamentale del procedimento amministrativo previsto dall'art.75 è il colloquio che la persona segnalata è chiamata a svolgere con il personale del Nucleo Operativo Tossicodipendenze, del quale fanno parte Assistenti Sociali e funzionari di Prefettura che hanno il compito di:

- accertare le ragioni della violazione;
- individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni;
- informare sugli effetti delle sostanze e sulle conseguenze amministrative della detenzione.

Sintetizzando i dati illustrati:

- nella sanzione incorrono il 17% circa dei segnalati molti dei quali sono sanzionati perché non si presentano al colloquio;
- procedimenti amministrativi attivati riguardano, in gran parte, ragazzi giovani che usano sostanze leggere e che sono presumibilmente sconosciuti ai servizi pubblici per le tossicodipendenze;
- la funzione svolta dai Prefetti e dal personale dei N.O.T., che li affianca per queste competenze, è definibile nell'ambito della prevenzione secondaria delle tossicodipendenze;
- il colloquio rappresenta anche un momento di riflessione e di informazione rivolto a ragazzi difficilmente raggiungibili altrimenti e nei casi più gravi può essere un momento che facilita il contatto con i Ser.T., (il c.d. "aggancio") che rappresenta un momento critico per coloro che cominciano a maturare la motivazione a cercare aiuto per uscire dallo stato di tossicodipendenza ma che non hanno ancora raggiunto un livello di determinazione sufficiente a fare il primo passo verso il Ser.T.;
- 226.648 colloqui svolti (26.000 nel solo 1999) rappresentano una risorsa enorme per tutti gli enti pubblici e privati che agiscono nell'area del disagio giovanile con competenze legate alla prevenzione, alla riduzione del danno, al recupero.

Ritengo di sottolineare in questa sede l'utilità di formarsi e lavorare insieme, a livello provinciale e regionale, per creare una cultura univoca dalla quale scaturiscano modelli operativi omogenei, capaci di orientare al meglio l'assuntore anche occasionale di sostanze stupefacenti, dal momento iniziale della segnalazione al Prefetto a quello finale della sanzione o della conclusione del percorso terapeutico.

Questo aspetto si collega poi alla necessità di una utilizzazione razionale dei risultati dei progetti finanziati dal Fondo Nazionale, risultati che dovrebbero costituire il background ed il punto di partenza per la programmazione, da parte degli enti locali e delle amministrazioni centrali, degli interventi progettuali. Per far ciò è necessaria una sempre più incisiva azione di divulgazione dei contenuti dei progetti realizzati, e di stimolo alla loro utilizzazione su tutto il territorio nazionale. Un'analoga azione di divulgazione capillare andrebbe svolta sulle opportunità e sulle iniziative finanziate e realizzate in collaborazione con l'Osservatorio Europeo sulle Tossicodipendenze, tra i paesi della Comunità Europea.

Alla luce di questi dati e considerazioni che quantificano e qualificano la portata delle procedure previste dall'art. 75, una particolare attenzione va quindi rivolta ai seguenti aspetti:

- Il termine di 5 giorni dalla segnalazione previsto dal comma VI per la convocazione è inapplicabile sia perché l'istruttoria della documentazione prevede tempi oggettivamente molto

più lunghi sia perché l'organico dei N.O.T. è oggettivamente impossibilitato ad adeguare il proprio lavoro a tempi così ristretti soprattutto nelle grandi province.

- E' limitativo individuare nel solo Ser.T. la struttura od il servizio a cui possono essere "inviati" in particolare gli assuntori saltuari; considerando che le reti dei servizi territoriali spesso offrono risorse che si adattano alla predisposizione di percorsi a volte più aderenti alle esigenze del ragazzo verificate nel corso del colloquio.
- E' condivisibile l'inclusione, nell'ambito delle sanzioni amministrative applicabili, del divieto di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico, prescrizione questa che può sicuramente rivestire, in considerazione della categoria di soggetti cui è rivolta, un valido effetto deterrente.
- La sanzione amministrativa del ritiro della patente di guida si è dimostrato un valido deterrente particolarmente per i consumatori occasionali e quindi va mantenuta, anche tenuto conto del numero di incidenti causati ogni anno da conducenti in stato di alterazione da stupefacenti.